



Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante ordine di acquisto (ODA) sul sistema di e-procurement Me.PA., in favore dell'OE E-Time S.r.l. avente ad oggetto il servizio cloud di service desk "Rexpondo" e relativi servizi professionali per una durata di 24 (ventiquattro) mesi - CIG B23EB0385A (Mod. 232_01 prot. n. 186505667 del 13/06/2024 - Mod. 232_02 n. 51/2024, prot. n. 186511427 del 13/06/2024)

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")"*, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05/04/2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato d. m. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), per brevità anche “Regolamento di organizzazione”;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli accordi e convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale n. 475 del 27 novembre 2023, con la quale è stato prorogato l'incarico del dott. Maurizio Trapanese, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitogli ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165/2001 con determinazione 30 novembre 2020 n.1243/2020 del Direttore generale - di dirigente del Settore Information Communication Technology (ICT), di cui all'art. 8 comma 1 del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, nonché sono stati prorogati gli incarichi di dirigente dell'Ufficio Technology & Communication, di cui all'art. 8 comma 2 lett. b) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, e di dirigente dell'Ufficio Gestione IT & Net Security, di cui all'art. 8 comma 2 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia - già al medesimo conferiti *ad interim* ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165/2001, rispettivamente con determinazione del Direttore generale n. 57/2018 e con determinazione del Direttore generale n. 56/2018;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche “Codice”;

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 "Livello Primo", che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato Codice che definisce «affidamento diretto» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *"anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

Visto l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *"l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

Preso atto che il Codice pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *"1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto"*;

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del Codice stando al quale *"Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento"*;

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare che *"In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto*

una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia” fermo restando che “In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto” e che “È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell’art. 15 del Codice e del relativo allegato I.2 - il dott. Maurizio Trapanese è stato individuato quale “Responsabile Unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito ICT, d’importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la circolare AgID del 24/06/2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016”);

Visti i Piani triennali per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023 e 2022–2024 approvati, rispettivamente, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2017, del 21 febbraio 2019, del 17 luglio 2020 e del 24 febbraio 2022 e del 22 dicembre 2022;

Visto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2024;

Visto il Piano triennale per l’informatica 2022-2024 dell’Agenzia Italiana del Farmaco che è il documento di indirizzo strategico ed economico pensato per guidare operativamente la trasformazione digitale dell’Agenzia al fine di rendere più efficace e trasparente l’attività amministrativa e garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, predisposto dal Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Strategia Italia digitale 2026), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull’eGovernment, Documento di programmazione 2022-2024 dell’Agenzia dei medicinali europea EMA) e il Piano triennale per l’informatica nella PA dell’AgID che governano il tema a livello nazionale ed europeo e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell’AIFA per l’anno 2022, 2023 e 2024;

Vista la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell’AIFA, recante l’approvazione del predetto Piano triennale per l’informatica 2022-2024 dell’Agenzia italiana del Farmaco;

Visto l’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche “assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all’articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”;

Tenuto conto che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al d. l. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, il quale, all’art. 17 comma 10 lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”;*

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza, un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza, prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell’Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 (Suppl. Ordinario n. 40), recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 35 del 31 ottobre 2023, concernente l'adozione del documento di budget economico 2024 con annesso budget per il triennio 2024-2026;

Visto il contratto CIG Z183BA309C stipulato, giusta Determina autorizzativa dirigenziale AM n. 86/2023, da AIFA con l’OE E-Time S.r.l., avente ad oggetto il servizio di service desk “REXPONDO” erogato in modalità Cloud e n. 25 giornate di servizi professionali per una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dal 01/07/2023;

Preso atto che il predetto Contratto è in scadenza al 30/06/2024;

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” del Settore ICT, ID n. 186505667 del 13/06/2024, con il quale è stato richiesto l’affidamento, mediante ODA sul Me.PA., in favore dell’OE E-time S.r.l., del servizio cloud di service desk “Rexpondo” e relativi servizi professionali per n. 24 (ventiquattro) mesi, per un importo complessivo pari a euro 88.680,00 (ottantottomilaseicentoottanta/00) oltre IVA, al fine di garantire la continuità del servizio di Help Desk per tutti gli utenti di AIFA;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 51/2024, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 13/06/2024, attestante la copertura finanziaria (allegato);

Vista la relazione tecnica a firma del dirigente della struttura richiedente del 13/06/2024, alla quale integralmente si rimanda, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all’acquisto in argomento ed in particolare è precisato che “... l’Agenzia mette a disposizione dei propri utenti il servizio di Help Desk multi-livello volto a fornire assistenza e supporto tecnico e/o informativo relativamente all’utilizzo dei propri servizi informatici. Detto servizio di Help Desk si avvale di uno strumento Cloud di Trouble Ticket Management denominato Rexpondo, di proprietà della società E-Time S.r.l., che consente di gestire il processo di presa in carico e risoluzione delle richieste di assistenza inviate da parte dagli utenti (circa 50.000 ticket l’anno)”;

Preso atto di quanto rappresentato nella predetta relazione tecnica circa l’individuazione del prodotto e del relativo fornitore e la congruità tecnico-economica della soluzione individuata e precisamente che “Si precisa che la soluzione Rexpondo è stata individuata e adottata nel 2022 (giusta determina AM n. 50/2022 (CIG Z4135E5D28)), all’interno del Cloud Marketplace di AgID, successivamente trasferito all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che è la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture qualificate da AgID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018. La soluzione Rexpondo è stata implementata sulla base dello standard di gestione dei processi di IT Service Management ITIL (Information Technology Infrastructure Library), che è un insieme di linee guida nella gestione dei servizi IT, e in conformità con la regolamentazione europea e nazionale in materia di Privacy. Tenuto conto che il contratto (CIG Z183BA309C) per la fornitura del servizio Rexpondo, stipulato con la società E-Time S.r.l. giusta determina AM n. 86/2023, scadrà il 30 giugno 2024, lo scrivente Settore ICT ha acquisito dalla medesima società l’offerta (Allegato 2) per il rinnovo biennale (da luglio 2024 a giugno 2026) del servizio Rexpondo Cloud per n. 100 utenti, prevedendo un incremento di spazio disco di 250 Gb per l’archiviazione degli allegati ai ticket da parte degli utenti, il servizio IAM (Identity Access Management) basato su Keycloak e n. 100 giornate di servizi professionali per la personalizzazione della soluzione e la realizzazione di processi diversificati in base alla classificazione dei ticket. Tenuto conto che la predetta Offerta è congrua dal punto di vista tecnico-economico”;

Preso atto che E-time S.r.l. offre i succitati servizi per una durata di n. 24 (ventiquattro) mesi ad un importo complessivo pari a euro 88.680,00 (ottantottomilaseicentoottanta/00), oltre IVA così suddiviso:

- Rexpondo Cloud 2024/2026 Fascia Professional Fino a 100 operatori contemporanei – 100Gb: € 27.600 oltre IVA da fatturare mensilmente ad un canone di € 1.150,00 oltre IVA l’uno,
- Servizio IAM basato su Keycloak: € 4.980,00 oltre IVA da fatturare annualmente al costo di € 2.490,00 oltre IVA l’uno,
- 250 GB di spazio disco aggiuntivi: € 6.000,00 oltre IVA da fatturare mensilmente ad un canone di € 250,00 oltre IVA l’uno,
- Pacchetto di 100 giornate di Supporto Evolutivo: € 50.100,00 oltre IVA da fatturare al costo di € 501,00 oltre IVA a giornata a consuntivo mensile in base alle giornate effettivamente erogate;

Preso atto altresì che trattasi di OE “in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali” in quanto già utilizzato dall’Agenzia con buon esito nel su citato contratto CIG Z183BA309C;

Considerato che l'acquisto in parola rientra nella fattispecie di cui al comma 4 del sopra citato art. 49 del Codice in quanto trattasi di OE che, ancorché fornitore uscente, può essere individuato quale affidatario diretto avuto riguardo alla particolare *“struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative”*, come attestato dalla dichiarazione di esclusività prodotta dal medesimo OE in data 06/06/2024 ed allegata al predetto modulo di richiesta di acquisto;

Viste l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società E-time S.r.l., rilasciata dal dirigente del Settore ICT nonché RUP della presente procedura (allegata);

Visto l'art. 1 comma 450 della l. n. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della l. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

Preso atto che i servizi in oggetto sono offerti dall'OE sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando “Beni”, classe merceologica “Software” categoria “Licenze software” ad un costo complessivo di euro 88.680,00 (ottantottomilaseicentoottanta/00), oltre IVA;

Considerato che, al fine di garantire agli utenti di AIFA l'assistenza e il supporto tecnico e/o informativo relativamente all'utilizzo dei servizi informatici dell'Agenzia, si rende necessario il rinnovo del predetto servizio;

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto per il tramite del cosiddetto “Ordine Diretto di Acquisto (ODA)” sul Me.PA.;

Visto l'art. 53 comma 1 del Codice in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106”*;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva”* di cui all'art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto - ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal

Me.PA. dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA), in favore dell'operatore economico E-time S.r.l., P.IVA 03256040233, con sede legale San Martino B.A. (VR), Viale del Lavoro, 45 – 37036, avente ad oggetto il servizio cloud di service desk "Rexpondo" e relativi servizi professionali – CIG B23EB0385A, per un importo complessivo pari a euro 88.680,00 (ottantottomilaseicentoottanta/00) oltre IVA.

2. Il relativo contratto avrà una durata di n. 24 (ventiquattro) mesi dal 01/07/2024 sino al 30/06/2026.
3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2 **(autorizzazione alla spesa)**

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 88.680,00 (ottantottomilaseicentoottanta/00) oltre IVA, così suddivisa:
 - Rexpondo Cloud 2024/2026 Fascia Professional Fino a 100 operatori contemporanei – 100Gb: € 27.600 oltre IVA da fatturare mensilmente ad un canone di € 1.150,00 oltre IVA l'uno,
 - Servizio IAM basato su Keycloak: € 4.980,00 oltre IVA da fatturare annualmente al costo di € 2.490,00 oltre IVA l'uno,
 - 250 GB di spazio disco aggiuntivi: € 6.000,00 oltre IVA da fatturare mensilmente ad un canone di € 250,00 oltre IVA l'uno,
 - Pacchetto di 100 giornate di Supporto Evolutivo: € 50.100,00 oltre IVA da fatturare al costo di € 501,00 oltre IVA a giornata a consuntivo mensile in base alle giornate effettivamente erogate.
2. Detta spesa graverà *pro quota* sul budget degli anni 2024, 2025 e 2026.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE E-time S.r.l..

Art. 3 **(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. n. 36/2023 e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

La Dirigente

Raffaella Cugini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 13/06/2024 n. 51/2024 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione tecnica del 13/06/2024;
3. N. 1 Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE.

Pubblicato sul profilo del committente in data 01/07/2024.